CAMERA DEI DEPUTATI N. 2555

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 ottobre 1960 (*Stampato n. 1159*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

—

Nuovo termine per la presentazione dei ricorsi in materia di benefici ai combattenti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 ottobre 1960

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Per la presentazione dei ricorsi previsti dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, è concesso un nuovo termine con scadenza al centottantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

I ricorsi saranno esaminati da una Commissione centrale unica per le tre Forze armate, nominata dal Ministro della difesa.

ART. 2.

L'annullamento o la riduzione delle punizioni disciplinari disposti in seguito a parere della Commissione centrale unica, prevista dall'articolo 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, dall'articolo unico della legge 28 novembre 1957, n. 1143, e dal precedente articolo 1, hanno effetto ai soli fini del riconoscimento dei benefici a favore dei combattenti e non comportano revisioni di provvedimenti di stato o di avanzamento.